

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno \_\_\_\_\_, fra il Sindacato Nazionale Agenti della Provincia di \_\_\_\_\_, rappresentato dai Sigg.:

e la FESICA CONFISAL rappresentata dal Sig.:  
Bruno MARIANI

e la CONFISAL FISALS rappresentata dal Sig.:  
Filippo PALMERI

- premesso che l'art. 28 del vigente CCNL fissa l'orario di lavoro in 37,50 ore settimanali, distribuite in 5 o 6 giorni, dal lunedì al sabato, con chiusura pomeridiana non oltre le 19,00;
- premesso altresì che nessuna modifica, sia territoriale che della singola Agenzia, in ordine alla distribuzione dell'orario di lavoro (art. 28 CCNL) è possibile salvo accordo fra la rappresentanza sindacale degli Agenti e le OO.SS. territoriali.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

### ART. 1

Durante i mesi di luglio e agosto, a decorrere dal primo lunedì del mese di luglio, per la durata di otto settimane, presso le Agenzie di Assicurazione in gestione libera della provincia di \_\_\_\_\_, potrà essere adottato su richiesta dei dipendenti l'orario di **27,30 ore settimanali**.

### ART. 2

Le ore di lavoro settimanali saranno generalmente distribuite su sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, con orario di cinque ore giornaliere per 5 giorni più 2,30 per una giornata. La distribuzione delle 27,30 ore settimanali potrà essere comunque decisa tra le parti con atto scritto inviato presso l'Ebisep Nazionale.

### ART. 3

Per effetto della gestione dell'orario previsto agli artt. 1 e 2 del presente accordo, il totale dei giorni computabili come ferie sarà equivalente a numero nove.

#### ART. 4

L'orario ridotto potrà essere adottato anche limitatamente al solo mese di agosto, per quattro settimane, sempre con inizio dal primo lunedì del mese, con calcolo proporzionale dei giorni utilizzati a titolo di ferie.

#### ART. 5

Dovranno essere concordati fra l'agente ed i dipendenti:

- l'orario di inizio del turno antimeridiano dalle ore 7,30 alle ore 8,30;
- il giorno del rientro pomeridiano se concordato;
- l'orario di rientro pomeridiano se concordato.

#### ART. 6

La decisione di adottare l'orario ridotto e la scelta delle modalità di tale orario (ora di inizio e termine del turno antimeridiano, eventuale giornata di rientro pomeridiano), dovranno essere comunicate, prima dell'inizio, per iscritto, da ogni singola Agenzia, all'Ufficio Provinciale del Lavoro così come previsto dalla normativa vigente e all'Ebisep .

#### ART. 7

A compensazione del minore orario di lavoro svolto, da calcolarsi sulle giornate di presenza, potranno essere concordate fra Agente e Dipendenti, le seguenti soluzioni:

- a) Recupero con altrettante ore a titolo di ferie;
- b) Recupero con altrettante ore di lavoro da effettuarsi a partire dal primo settembre ed entro il 31 dicembre nei limiti di orario complessivo giornaliero previsti dall'art. 28 comma 3 del CCNL vigente.

#### ART. 8

Per i lavoratori Part-time il presente accordo si applica esclusivamente per le ore lavorate eccedenti le 27,30 previste all'art. 1.

SNA Provinciale di

FESICA CONFISAL

CONFISAL FISALS